

Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità

Art. 75

Il comune può altresì autorizzare:

- a) la costruzione e l'uso di aree e spazi per la sepoltura di **animali d'affezione**, secondo le indicazioni tecniche dell'ATS e dell'ARPA;
- b) la costruzione di cappelle private fuori dal cimitero, purché contornate da un'area di rispetto;
- c) la tumulazione in luoghi al di fuori del cimitero, previo parere e secondo le indicazioni tecniche dell'ATS e dell'ARPA, quando ricorrano giustificati motivi di speciali onoranze.

I comuni definiscono:

- a) l'assetto interno di ciascun cimitero;
- b) i turni di rotazione dei campi di inumazione o le procedure di trattamento del terreno atte a favorire i processi di mineralizzazione;
- c) le modalità di concessione e le tariffe delle sepolture private, nonché le modalità di tumulazione degli **animali di affezione**;
- d) l'ampiezza delle aree di rispetto di cui al comma 6 e al comma 8, lettera b).

Nei casi di cui al comma 9, lettere a) e d), è richiesto il parere dell'ATS e dell'ARPA, secondo le rispettive competenze.

Il comune autorizza la costruzione di nuovi cimiteri, l'ampliamento o la ristrutturazione di quelli esistenti, previo parere vincolante dell'ATS e dell'ARPA, secondo le rispettive competenze. La soppressione di cimiteri è autorizzata dall'ATS.

I comuni assicurano spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili; questi spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari.

Gli **animali di affezione**, per volontà del defunto o su richiesta degli eredi, possono essere tumulati in teca separata, previa cremazione, nello stesso loculo del defunto o nella tomba di famiglia, secondo le disposizioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 76 e nel regolamento comunale.